



COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

www.comune.ilbono.org.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21 del 17-02-2021

Oggetto:	REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE RELATIVO ALLE SEGNALAZIONI DI ANTI-RICICLAGGIO
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 12:10, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

Murru Giampietro	Sindaco	P
Stochino Flavio	Vice Sindaco	P
Depau Arianna	Assessore	P
Lai Carla	Assessore	P
Depau Mirella	Assessore	P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Favorevoli 5

Contrari 0

Astenuti 0

Il Sig. Murru Giampietro in qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Mameli Giacomo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs.22.6.2007 n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”; la Direttiva UE 2015/849 c.d. IV direttiva antiriciclaggio;
- la legge 12 agosto 2016, n. 170 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015”;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE)2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;
- il D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.Lgs.n. 90/2017;

RILEVATO che l'art.10 del citato Decreto n.231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, ridefinisce l’ambito di intervento della Pubblica Amministrazione disponendo che :

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RITENUTO pertanto, in attesa delle linee guida di cui al comma 3 dell'art.10 del D.Lgs.231/2007, di continuare a far riferimento ai seguenti provvedimenti:

- Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”, adottate ai sensi del comma 4 dell'art.10 del D. Lgs.231/2007;

- Legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto del Ministero dell'Interno 25.9.2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

RILEVATO che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti, definiti soggetti operatori e che coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.231/2007;

CONSIDERATO che:

- l'art. 2 delle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali si ritiene di collegare in fase transitoria l'obbligo di comunicare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 prevede l'adozione di procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo, a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle comunicazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti;
- tali procedure devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla UIF;
- l'art. 6 , commi 4 e 5, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le comunicazioni all'UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione ex Legge n. 190/2012, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e per l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione;
- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;
- la comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nell'allegato del Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018 in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia, e distinti in 3 categorie ("A. indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione"; "B. indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni"; "C. indicatori specifici per settore di attività");

DATO ATTO che le Amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, intale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore";

PRESO ATTO che è stato designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette il Segretario Generale (decreto sindacale n. 4 del 15/02/2021), Responsabile della prevenzione della Corruzione, e che tale scelta dovrà essere richiamata nel PTPCT 2021/2023, in fase di predisposizione);

PRESO ATTO che il suddetto Piano dovrà prevedere fra le misure obbligatorie, in virtù anche della sua trasversalità, l'applicazione delle disposizioni contenute nel sopra citato Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018 recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni", e D.M. Interno 25 settembre 2015, prevedendo che le segnalazioni, provenienti in primis dai Responsabili di Servizio per i Settori di

rispettiva competenza, siano indirizzate al RPC che ha l'obbligo di trasmetterle telematicamente all'apposita struttura UIF (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che è necessario definire la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al Soggetto Gestore;

RAVVISATA, in tale materia, la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di provvedimento inerente l'organizzazione interna del Comune;

DATO ATTO che il presente atto non richiede parere sulla regolarità contabile in quanto è privo di rilevanza contabile e finanziaria;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

CON VOTI FAVOREVOLI all'unanimità espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI STABILIRE che, ai fini dell'attuazione delle norme citate in premessa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e, fino a nuove disposizioni ed indicazioni, in applicazione del Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, recante: *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"* e del Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018 recante *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni"*;

- A. Il soggetto "Gestore", formalmente individuato con Decreto sindacale n. 4 del 15/02/2021 e da richiamare nel PTPC 2021-2023, in fase di predisposizione, nel Segretario Generale del Comune, Responsabile della prevenzione della corruzione, è delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- B. Tutti i Responsabili, i titolari di incarichi di alta professionalità/posizione organizzativa (d'ora in poi in sintesi anche "Responsabili") anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento, sono obbligati a segnalare al Gestore esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018 recante *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni"*; a tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da intendersi "soggetti a cui è riferita l'operazione" le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Ilbono svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- C. Ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad indicatori di anomalia. Il Responsabile raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al Gestore dell'esito dell'istruttoria;
- D. Il Gestore, non appena ricevuta la comunicazione da parte del Responsabile, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line;
- E. Nell'effettuazione delle comunicazioni da parte dei Responsabili al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse sia dai dipendenti che dai Responsabili si applicano in via analogica le regole sul *whistleblowing* per le modalità di trasmissione e di archiviazione e per la tutela della riservatezza;
- F. Considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018 recante *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni"*, ogni Responsabile, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- G. L'allegato al citato Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23.04.2018, fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di comunicazione deve al momento concentrarsi sui procedimenti di cui al comma 1 dell'art 10 (provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati), salvo diverse determinazioni del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 2 del citato articolo;
- H. Il Gestore dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;

2. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Responsabili ed al personale;

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Anticorruzione".

CON VOTI FAVOREVOLI all'unanimità espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Murru Giampietro

Il Segretario Comunale
F.to Mameli Giacomo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarità tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Ilbono 17-02-21

Il Responsabile del Servizio
F.to Casu Piero Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
il 17-02-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)
Ilbono, 17-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata con L.R. n.7/98, è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.ilbono.og.it dal 22-02-2021, e vi rimarrà fino al 09-03-2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000 ed è stata trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Dalla Residenza Comunale, Addì 22-02-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Cotza Barbara

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Ilbono, 22-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mameli Giacomo